



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 31 gennaio 2013, n. 2263

Veicoli – Pubblico registro automobilistico – Trasferimento di proprietà degli autoveicoli – Richiesta al P.R.A. degli adempimenti previsti dall'art. 94 c.s. – Obbligo a carico del venditore – Insussistenza – Conseguenze.

La richiesta al P.R.A. degli adempimenti previsti dall'art. 94 del D.L.vo n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, costituisce un obbligo a carico esclusivo dell'acquirente, la cui inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta. (Cass. Civ., sez. VI, 31 gennaio 2013, n. 02263) - [RIV-1305P508] Art. 94 c.s.

SVOLGIMENTO DEI. PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

1. – A. S., acquistata un'auto usata da S. V., concessionario di una marca di autovetture, conveniva quest'ultimo in giudizio, innanzi al giudice di pace di Ortona, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, a causa di difetti di funzionamento del veicolo e della mancata formalizzazione del relativo passaggio di proprietà. Il convenuto resisteva in giudizio.

1.1. -Il giudice di pace respingeva la domanda, compensando le spese.

1.2. - Adito in via principale dal S. e in via incidentale dallo S., il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice d'appello, rigettava entrambe le impugnazioni. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale condivideva le valutazioni operate dal giudice di prime cure, osservando che in base al principio di cui all'art. 1376 c.c. il trasferimento della proprietà del veicolo si era verificato per effetto del solo consenso, sicché la tesi dell'appellante, secondo cui in assenza dell'annotazione del passaggio di proprietà il mezzo non era transitato nella sfera patrimoniale dell'acquirente, era infondata, atteso che la trascrizione dell'atto di vendita al P.R.A. non costituiva requisito di validità o efficacia della cessione del bene, ma solo una pubblicità diretta a dirimere l'eventuale conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore. Osservava, poi, che la presunzione, stabilita dall'art. 132, comma 1, codice del consumo, del difetto di conformità della *res* vendita, manifestatosi entro i due anni dalla consegna, era superata, nella specie, dall'accertato intenso uso del veicolo, il che induceva il convincimento che il guasto lamentato, consistente nel c.d. "sbiellamento" del motore, più che a un vizio preesistente alla consegna, fosse imputabile all'uso massivo del mezzo, per di più vetusto trattandosi di veicolo usato, uso dimostrato da un lato dalla sostituzione degli pneumatici, e dall'altro dal regolare funzionamento del veicolo nel consistente lasso temporale dei sei mesi successivi alla consegna.



2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre A. S..

2.1 - L'intimato non ha svolto attività difensiva.

3. - Due i motivi di annullamento.

3.1. - Col primo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., in ordine all'inadempimento del venditore per mancata effettuazione del passaggio di proprietà del veicolo. Sostiene il ricorrente che la questione si sarebbe dovuta valutare e decidere applicando detta norma e rilevando il grave inadempimento del venditore.

3.2. - Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 130 codice del consumo, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi. Sostiene parte ricorrente che la garanzia legale di conformità, prevista dalla disciplina richiamata, presuppone che il bene venduto sia non in perfetto stato, ma conforme a quanto dichiarato dal venditore e tale da essere idoneo all'uso cui serve abitualmente; e lamenta che il giudice di merito abbia dedotto che l'uso intenso del veicolo abbia cagionato il c.d. "sbiellamento" del motore, esclusivamente dal fatto che il sig. S. avesse sostituito gli pneumatici del mezzo, senza precisare, però, il momento in cui sarebbe avvenuta tale sostituzione, e senza considerare né le dichiarazioni dei testi, i quali avevano confermato che gli pneumatici furono sostituiti subito dopo l'acquisto del veicolo, e quindi ben prima della rottura del motore, né quanto dichiarato dal sig. S. in sede di interrogatorio formale, allorché aveva implicitamente riconosciuto il grave difetto, tanto da impegnarsi a sostituire il motore con un altro funzionante. Conclude il motivo osservando che in assenza di una motivazione esauriente e circostanziata della sentenza di secondo grado, sia difficile comprendere da quali elementi il giudice abbia tratto il proprio convincimento che la rottura del motore sia dipesa da colpa dell'acquirente.

4. - Il primo motivo è infondato.

4.1.- Ai sensi del D.L.vo n. 285 del 1992, art. 95 (recante il nuovo Codice della strada), come modificato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 18, - norma applicabile al caso di specie trattandosi di vendita (si apprende dalla sentenza impugnata) del 22 settembre 2004 - in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. La richiesta di tali adempimenti costituisce un obbligo a carico dell'acquirente (a differenza di quanto avveniva in base alla normativa previgente: cfr. Cass. n. 14906/02), la cui inosservanza comporta, ai sensi dello stesso art. 94, comma 3 come sopra modificato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.



Pertanto, nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore il quale non vi provveda, non essendovi tenuto (salvo, ovviamente, altro e diverso titolo interno al rapporto cori l'acquirente, ma di cui non si questiona in causa).

5. - Del secondo motivo, che si articola in due distinte censure, è da accogliere solo la seconda.

5.1 - La prima censura (violazione degli artt. 130 e 132 codice del consumo) è infondata, in quanto con essa si denuncia la violazione di norme inapplicabili, *ratione temporis*, alla fattispecie (la vendita è del 22 settembre 2004, mentre il codice del consumo è entrato in vigore il 23 ottobre 2005).

5.2 - Quanto alla seconda, deve rilevarsi che è viziata da illogicità, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. la motivazione che attribuisca agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, o che presenti un difetto di coerenza tra le varie ragioni esposte e, quindi, l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi (cfr. in materia, Cass. nn. 12708/02, 996/03 e 11121/99).

5.2.1. - Nello specifico, deve ritenersi sostanzialmente apodittica l'affermazione del giudice di secondo grado secondo cui la rottura del motore sarebbe dipesa dall'uso massivo del mezzo, il quale, a sua volta, sarebbe indiziato dalla sostituzione degli pneumatici, e confermato, a contrario, dal regolare funzionamento del veicolo per sei mesi. Infatti, a) manca qualsiasi accertamento di carattere spaziale e temporale (numero approssimativo di chilometri percorsi nel lasso di tempo di sei mesi) da cui desumere l'uso più o meno intenso; b) tale uso potrebbe essere significativo, quale causa dell'evento dannoso, solo in base alle condizioni iniziali del mezzo al momento della vendita, circostanza di fatto che non emerge dalla sentenza, essendo del tutto generica la notazione per cui si trattava di un autoveicolo usato; ba) considerazioni affatto analoghe valgono per la sostituzione degli pneumatici, che ancora nulla predica se non in relazione allo stato degli stessi al momento della consegna e all'epoca della loro sostituzione; e c) il regolare funzionamento del veicolo per sei mesi non ha di per sé alcuna efficienza indiziante rispetto alla ritenuta causa del danno, non essendovi tra l'enunciato e la conclusione raggiunta nessuna connessione logica.

Ne consegue che il ragionamento inferenziale svolto nella sentenza impugnata è privo di forza sufficiente a sostenere la dimostrazione.

6. Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n. 5 c.p.c."

La Corte condivide la relazione, non avendo parte ricorrente depositato memoria, né il P.G. formulato osservazioni.

Va solo aggiunto, in relazione al primo motivo di impugnazione, che il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. giusta il disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 4 -

stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, n. 3010/12).

Nella specie, parte ricorrente più che allegare un'errata interpretazione della norma di cui denuncia la violazione, propone una diversa lettura delle risultanze processuali, tale da indurre una diversa soluzione del merito.

Per quanto sopra, va accolto, nei limiti di cui alla relazione, il secondo motivo, respinto il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti, in persona di un diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c. seconda ipotesi. (*Omissis*) **[RIV-1305P508] Art. 94 c.s.**